

Registro Atti Privati n.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI _____

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- _____, nata/o a _____ (__) il _____, CF _____, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, la quale interviene quale _____ di _____ con sede legale in _____, _____, _____, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Genova, numero e C.F. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

aggiudicataria del lotto _ della procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'affidamento della fornitura _____ occorrenti alle AA.SS., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 8. gara ANAC n. 9285711 giusta

Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale (anche S.U.A.R.);

c) la fornitura di _____ rientra nella pianificazione delle attività di S.U.A.R. per l’anno 2023 adottata con DGR n. 1281 del 22/12/2022 e nei successivi aggiornamenti;

d) in esecuzione di quanto precede S.U.A.R ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 8 lotti, per l’affidamento della fornitura _____ occorrenti alle AA.SS., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data _____ e sulla GURI in data _____;

e) il Fornitore è risultato (*primo/secondo/terzo*) aggiudicatario della fornitura

della procedura di cui al punto precedente e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;

f) l'aggiudicazione al Fornitore, in quanto primo classificato, avviene per un importo non inferiore al 60% del valore della fornitura del lotto riservandosi, le Amministrazioni utilizzatrici, di affidare la restante quota parte ad uno o più aggiudicatari dell'Accordo Quadro in base al criterio della c.d. "scelta clinica", ovvero a condizione di adeguata motivazione per cui il sistema offerto dall'operatore economico sia più adatto a soddisfare le esigenze cliniche dei pazienti;

(oppure)

f) l'aggiudicazione al Fornitore, in quanto secondo/terzo ecc. classificato, avviene per un importo non superiore al 40% dell'importo di aggiudicazione riservandosi, le Amministrazioni utilizzatrici, la possibilità di affidamento della fornitura, per l'intero, al primo operatore economico classificato;

g) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico;

h) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

i) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando

di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

l) i singoli contratti di fornitura (Appalti specifici) vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

p) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

n) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

o) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

t) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di*

comportamento dei dipendenti pubblici”;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n. 360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione di Accordo quadro (anche solamente “Convenzione”): il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) “Appalto Specifico”, il singolo contratto affidato dalle Amministrazioni contraenti nell'ambito dell'Accordo Quadro;

c) Amministrazione contraente: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

d) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;

e) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) NECA – Negozio elettronico S.U.A.R. Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;

h) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;

i) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere le Richieste di consegna

J) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

K) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo

Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

l) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo dell'Accordo quadro (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

m) Sede/i di consegna: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

n) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

o) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un Contratto di Fornitura di durata _____ per la fornitura _____ occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e ILR.C.C.S. della Regione Liguria. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti Sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di

efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. le variazioni quantitative delle prestazioni contrattuali, entro il limite del quinto di legge, avvengono alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione di Accordo quadro sono esclusivamente le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.

2. Conformemente a quanto previsto dal Capitolato tecnico, il Fornitore, in quanto primo classificato del lotto _ di gara, potrà ricevere ed evadere dalle Amministrazioni contraenti OdF per un valore complessivo non inferiore al 60% del valore della fornitura, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo del Capitolato rispetto ai trattamenti pediatrici.

(oppure)

2. Conformemente a quanto previsto dal Capitolato tecnico il Fornitore, in quanto secondo/terzo classificato del lotto 1 di gara, potrà ricevere ed evadere dalle Amministrazioni contraenti OdF per un valore complessivo non superiore al 40% del valore della fornitura, fatto salvo quanto previsto dal medesimo

articolo del Capitolato rispetto ai trattamenti pediatrici.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano l'Accordo quadro.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata alla casella di posta elettronica certificata _____@_____ del Fornitore. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento

dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite Richieste di Consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di

trasmissione delle *RdC*.

Articolo 7 – Durata della Convenzione di Accordo quadro

1. Per durata dell'Accordo Quadro si intende l'arco temporale entro il quale le singole Amministrazioni contraenti possono affidare Appalti Specifici (i contratti _____ di fornitura in service) - ed inviare ai Fornitori gli Ordinatori di Fornitura.

2. La presente Convenzione di Accordo quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla stessa, e potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (24) mesi, attivabili di 12 mesi in 12 mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

3. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 D. Lgs. n 50/2016 ss.mm.ii. la durata dei contratti di fornitura (stipulati mediante emissione degli OdF) può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo

della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in

Offerta economica e di seguito riportato:

- lotto _____; nome commerciale del prodotto: _____;

codice prodotto: _____; prezzo unitario offerto (IVA esclusa):

_____ €; importo complessivo offerto: _____ €.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non vanta diritto ad altri compensi.

7. Il Fornitore può vantare diritto ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati alle sole condizioni e secondo le modalità

previste dal Disciplinare di gara.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di _____ (rilasciata da _____ con progressivo n. _____) in favore della S.U.A.R. di importo di Euro _____ determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/la S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'art. 16 (Penali) del presente Atto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e dell'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione di Accordo quadro.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di

	verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione di Accordo quadro e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.	
	5. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.	
	6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	7. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.	
	9. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.	
	10. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti della Stazione Unica con protocollo _____.	
	11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione	

e nei singoli OdF.

12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

13. Gli adempimenti di cui ai commi 9 e 10 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nella **nel Dott. Luigi Moreno Costa** il Responsabile del Procedimento, quale dirigente responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: **010 5488536**; indirizzo **luigimoreno.costa@regione.liguria.it**; e-mail:

3. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua **nella/nel Sig.ra/Sig. _____** il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico: _____; numero di fax: _____; indirizzo e-mail _____ indirizzo di posta elettronica certificata: _____.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti

competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Atto.

2. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione di Accordo quadro e i singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione

contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante Atto

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della

normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG

(Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore

economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità,

sui conti correnti dedicati.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai

precedenti commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al

risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto,

rispettivamente, la Convenzione e gli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi

allegati per quanto riguarda in particolare:

- Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

- Penali

- Clausola risolutiva espressa

- Risoluzione

- Recesso

- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento

- Tutela e sicurezza dei lavoratori

Articolo 15 - Brevetti industriali e diritto d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di	
	autore ed in genere di privativa altrui.	
	2.Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria	
	da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare	
	e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
	conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della	
	medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.	
	3.L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative	
	giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore	
	riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di	
	fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
	4.Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente	
	intentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo	
	restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia	
	fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna	
	e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	<u>Articolo 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti	
	di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di	
	essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio	
	dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con	
	il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,

fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità

e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016.

4. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità stabilite all'articolo XXX del

Disciplinare di gara e all'art. del Capitolato tecnico concernenti la gestione della

procedura di gara e dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara. I dati

saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa

di settore.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione SUAR è autorizzata alla

pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi

ai sottoscrittori.

6. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione

dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione

a SUAR, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati per le

finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle

previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di

impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi

discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

e ss.mm.ii.

Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata

sottoscritta a distanza.

2.L'imposta di bollo sugli originali e sulla copia cartacea da consegnare all'Agenzia delle Entrate è assolta da Regione Liguria mediante pagamento tramite modello F24.

L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. n. 0051279 del 3/3/2022.

3.Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4.Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 18 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 19 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni

contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò

secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 20 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Modalità di esecuzione della fornitura), Art. 16 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 17 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 18 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 19 (Foro competente) Art. 20 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dott. Giorgio Sacco

(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE

Sig.

(Firmato digitalmente)